

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/90 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1990

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2217/88 (**), in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 2286/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che prevede la concessione di un aiuto speciale per i semi di soia prodotti e trasformati in Portogallo (†),

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 non è stata ancora fissata; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1989/1990;

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1478/90 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 2121/90 (†);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1478/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, nonché l'importo dell'aiuto speciale contemplato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2286/88 per il Portogallo sono fissati nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna 1990/1991 per i semi di soia sarà confermato o sostituito con effetto al 1° agosto 1990, per tener conto del prezzo e delle misure connesse per la campagna 1990/1991, ed in particolare quelle concernenti l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(*) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.
 (†) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 11.
 (†) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 2.
 (†) GU n. L 140 dell'1. 6. 1990, pag. 72.
 (†) GU n. L 193 del 25. 7. 1990, pag. 25.